



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 28 dicembre 2020 - n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021 2

Legge regionale 28 dicembre 2020 - n. 26

Legge di stabilità 2021-2023 6

Supplemento n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2020

Legge regionale 28 dicembre 2020 - n. 25
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 9/2020)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 dopo le parole «In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978» sono inserite le seguenti: «e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore»;
- b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. La competenza a irrogare e introitare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita ai comuni nel cui territorio le stesse violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).»;

- c) al comma 2 dell'articolo 3 le parole «legge regionale recante 'Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali'» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021'»;
 - d) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e per quelle comunque accertate sino al 31 dicembre 2020» e le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021»;
 - e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite ai comuni competenti ai sensi del comma 1.» .*

Art. 2

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 63.631,50 riferito al servizio prestato nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 settembre 2020 dall'Azienda sociosanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco, senza l'assunzione del preventivo impegno di spesa, nell'ambito della convezione sottoscritta con la Regione per la gestione del servizio infermieristico per il periodo 2020-2021 presso Palazzo Lombardia.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 63.631,50 per l'esercizio finanziario 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' - Titolo 01 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Raggruppamento temporaneo d'im-

prese (RTI) Leonardo s.p.a. - GEG s.r.l. - BETA 80 s.p.a. - Telecom Italia s.p.a. per il valore complessivo di euro 185.312,52 riferito all'annualità 2020 per il mancato impegno della spesa relativa al riconoscimento della revisione prezzi, con le modalità previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale di cui al contratto Rep. N. 4247/UR in data 27 maggio 2011 fino alla data stabilita per la conclusione dei lavori e della fornitura fissata, dall'Accordo interpretativo e attuativo del contratto, al 28 novembre 2012.

4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 185.312,52 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 01 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020 - 2022.

Art. 3

(Riconoscimento di debito fuori bilancio, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio:

- a) per il valore complessivo di euro 5.000,00 (compresi oneri di legge), riferito alla conciliazione intervenuta in data 12 novembre 2020 innanzi al Tribunale di Milano, Sezione lavoro, della controversia R.G. n. 4872/20 (n. 1739 Conc).

2. A tali spese si provvede per l'anno 2020 con le somme stanziata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020 - 2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 bis sono aggiunti i seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni di cui al primo periodo. È fatto salvo il caso in cui la stessa legge regionale che dispone le agevolazioni provveda anche al relativo inquadramento ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato.».

Art. 5

(Ricontrattazione contratti di finanziamento ex ASAM s.p.a.)

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020/2022), alla rinegoziazione dei contratti di finanziamento sottoscritti dall'Azienda sviluppo ambiente mobilità (ASAM) s.p.a., società liquidata in data 25 settembre 2020, nei quali la Regione è subentrata, assumendo l'accollo del relativo debito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assesamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

2. Per l'attuazione del comma 1 per l'esercizio finanziario 2020 la missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 è incrementata di euro 65.526.455,22 mediante corrispondente aumento delle entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 6.0300 'Accensione mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2020-2022.

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO

Art. 6

(Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 19/2017)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;
- b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
- «3 bis. In caso di abbattimento per due anni consecutivi di un numero di cinghiali pari ad almeno il novanta per cento dei capi previsti dai piani di prelievo venatorio di selezione, la percentuale di indennizzo di cui al comma 3 è ridotta, per l'anno successivo, al quindici per cento.»*

**Art. 7
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 26/1993)**

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 47 è inserito il seguente:
- «1 ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti).»*

**Art. 8
(Differimento dei termini per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)**

1. Nel caso di rinnovo delle concessioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), qualora le stesse non siano rilasciate dal comune entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), l'operatore può continuare provvisoriamente a svolgere l'attività fino al termine della procedura di rinnovo, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvio del relativo procedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

**Art. 9
(Modifiche all'articolo 24 ter della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 ter è aggiunto il seguente:
- «2 quater. La Regione riconosce il valore storico, culturale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.»*
- b) la rubrica dell'articolo 24 ter è così modificata: «Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi».

**Art. 10
(Modifiche alla l.r. 8/2018)**

1. Alla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
- «1 bis. La presente legge prevede altresì la valorizzazione del ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche locali on line nella promozione della conoscenza dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.»*
- b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole «di cui all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
- c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
- «Art. 5 bis
(Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale)*

1. È istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, finalizzato all'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che prevedono

spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia.

2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1 i soggetti che prevedono spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali e si impegnano a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il cinquanta per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 4 e che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1.

4. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il venti per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le testate giornalistiche locali on line che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1 e che possiedono i seguenti requisiti minimi:

- avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa;
- avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicitari;
- pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
- non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
- produrre principalmente informazione;
- avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;
- avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicitari.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga al riparto previsto dai commi 3 e 4, in via straordinaria e tenuto conto del ruolo svolto dall'emittenza locale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i contributi sono assegnati sulla base della seguente ripartizione:

- nella misura di euro 500.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali inserite nelle graduatorie definitive per l'annualità 2019 approvate dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini dell'erogazione dei contributi del Fondo statale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), in proporzione al punteggio assegnato ad ognuna di esse nella graduatoria stessa e sulla base dei criteri di ripartizione del fondo previsti all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti di cui alla presente lettera si impegnano a diffondere e trasmettere specifici programmi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- nella misura di euro 250.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al comma 3 diverse da quelle di cui alla lettera a);
- nella misura di euro 250.000,00 alle testate giornalistiche locali on line di cui al comma 4.

Supplemento n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2020

6. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

7. In relazione agli anni successivi al 2021, con provvedimenti della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti:

- a) annualmente, la ripartizione tra le due categorie di beneficiari di cui rispettivamente ai commi 3 e 4, tenuto conto delle percentuali minime di cui ai predetti commi;
- b) i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, integrando i requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4, qualora necessario.;
- d) dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, comma 5, stimate in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2021-2023, alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2021-2023.

2 ter. All'autorizzazione delle spese derivanti dall'articolo 5 bis per gli esercizi successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziata annualmente alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti'.

Art. 11

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2008)

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel periodo di vigenza delle disposizioni nazionali e regionali connesse all'emergenza da COVID-19 che stabiliscono la sospensione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, il Consiglio regionale eroga alle scuole nelle quali sono iscritti gli studenti vincitori del concorso una somma in denaro, parametrata al numero di questi ultimi e ai costi del viaggio premio.»

TITOLO III

AMBITO SOCIO-SANITARIO

Art. 12

(Modifiche agli articoli 6 e 9 della l.r. 28/2004)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione di tempi delle città) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in attuazione degli indirizzi del documento di economia e finanza regionale (DEFER), concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti secondo le tipologie indicate al comma 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al primo periodo.»;
- b) i commi 2 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
- c) l'alinea del comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. Nel definire le modalità di concessione dei contributi è data priorità a.»;
- d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 nell'ambito della disponibilità delle risorse stanziata con legge di approvazione del bilancio 2021-2023 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' sul bilancio regionale 2021-2023. A partire dagli esercizi successivi al 2023 all'autorizzazione delle spese di cui al primo periodo si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.»;

e) i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati;

f) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«3. Per le spese previste dall'articolo 7 si provvede con le risorse annualmente stanziata con legge di approvazione del bilancio alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti'.».

Art. 13

(Modifica all'articolo 18 bis della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

- a) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 bis le parole «un solo nucleo di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due nuclei di valutazione».

TITOLO IV AMBITO TERRITORIALE

Art. 14

(Modifica all'articolo 67 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 13 quater 1 dell'articolo 67, le parole «di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 60, commi 4 e 4 bis, e comunque non oltre il 30 giugno 2022.».

Art. 15

(Modifiche all'articolo 1 ter della l.r. 17/2003)

1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nei casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, al conseguente ripristino dei manufatti.»;
- b) al comma 3 dell'articolo 1 ter le parole «come specificati ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «come specificati ai sensi dei commi 1 e 2.».

Art. 16

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. In deroga al limite percentuale di cui all'articolo 28 sexies, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) i finanziamenti regionali in capitale a fondo perduto, destinati a misure:

 - a) per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, di cui all'articolo 17 ter, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere finanziate;
 - b) finalizzate alla rimozione di amianto o di prevenzione della produzione di rifiuti o di raccolta e recupero dei rifiuti, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere pubbliche e fino all'80 per cento del valore delle opere private finanziate.

2 ter. In riferimento ai casi ai quali è applicabile la deroga di cui al comma 2 bis e fatto salvo quanto previsto per i contributi regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 bis, nonché le relative categorie di beneficiari e tipologie di incentivi erogabili, sono altresì stabilite le corrispondenti quote percentuali dei finanziamenti disposti dalla Regione o che la Regione può disporre, nel rispetto dello stesso comma 2 bis, per ciascuno dei casi ivi previsti.

2 quater. Agli incentivi di cui al comma 2 bis, come specificati ai sensi del comma 2 ter, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).».

Art. 17
(Modifica all'articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«1 ter. La Regione promuove l'attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), di cui all'articolo 45, anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), ivi compresi i contratti di fiume e i contratti di lago di cui al comma 7 dello stesso articolo 45 e, più in generale, tutti gli strumenti di cui all'articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006 purché vedano la partecipazione regionale. La Regione può, altresì, incentivare gli interventi di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, al fine di favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA. Gli interventi di cui al precedente periodo sono incentivabili, per le medesime finalità, anche ove previsti dai progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005. Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al secondo e terzo periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.».

2. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 44, comma 1 ter, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono disponibili in complessivi euro 20.000.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, e previste, rispettivamente, in euro 5.000.000,00 nel 2021, in euro 12.500.000,00 nel 2022 e in euro 2.500.000,00 nel 2023. Alla spesa per le annualità successive al 2023 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.

Art. 18
(Modifiche agli articoli 2 e 10 della l.r. 28/2009)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«6. La Regione promuove l'attuazione del programma regionale anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). La Regione, anche nelle more dell'approvazione del programma regionale, può incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da individuare secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall'articolo 3, comma 2; le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al presente periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 6, sono disponibili in complessivi euro 1.860.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 2

'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e previste, rispettivamente, in euro 860.000,00 nel 2021 e in euro 1.000.000,00 nel 2022. Alla spesa per le annualità successive al 2022 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.».

Art. 19
(Modifica all'articolo 8 bis della l.r. 6/1989)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 8 bis è aggiunto il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida di cui al comma 5. I contributi sono assegnati sulla base di criteri che tengono conto della popolazione residente.».

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1476 del 16 dicembre 2020)

Supplemento n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2020

Legge regionale 28 dicembre 2020 - n. 26
Legge di stabilità 2021-2023IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)**

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

2. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).

4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023».

Art. 2**(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è prevista la sostituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle quote di indennizzi dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni) negli esercizi dal 2012 al 2016 e 2020; a tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 e successivi, la spesa complessiva fino al massimo di euro 127.500.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di dieci anni.

2. A partire dal 2021 la Regione corrisponde altresì alle ATS a valere sulle proprie risorse stanziata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la quota per gli indennizzi di cui alla legge 210/1992, previsti in euro 21.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. È autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 per l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale previsto dall'articolo 27 quater 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle

leggi regionali in materia di sanità). La spesa è rideterminabile con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

4. Al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19, e in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la spesa di euro 4.400.000,00 destinata all'esenzione regionale temporanea per prestazioni da effettuarsi sul territorio regionale utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia COVID-19.

5. A decorrere dal 2021 e sino al 2039, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la restituzione allo Stato delle risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a euro 950.751.551,00. A tal fine è istituito alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria di euro 9 milioni annui.

6. Il contributo di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) in euro 4.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 è confermato anche per l'esercizio finanziario 2023.

7. Per conseguire maggiore efficienza del sistema del trasporto pubblico locale (TPL), nonché promuovere l'ammodernamento e il miglioramento anche tecnologico dei mezzi di trasporto pubblico locale, anche in termini di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte, è autorizzata la spesa di euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2027, per il rinnovo del parco autobus da destinare ai servizi di TPL. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse alle Agenzie di Bacino del TPL.

8. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati tra Regione e Trenord s.r.l. e tra Regione e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord s.r.l. e Azienda trasporti milanese s.p.a. sono prorogati, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2021.

9. È autorizzato il finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, per una spesa di euro 16.700.000,00 annui dal 2022 al 2024, da destinarsi a Città metropolitana di Milano e province cui si provvede con le risorse stanziata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse.

10. Per l'anno 2023 è confermato il contributo a favore di Fondazione Lombardia per l'Ambiente previsto al comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della regione Lombardia alla «Fondazione Lombardia per l'ambiente») quantificato in euro 400.000,00; a tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023. Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale

applica, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

11. Alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 a copertura degli oneri per la creazione del Consorzio fra Regione - Università degli studi di Milano - Unimont - Comune di Edolo - Provincia di Brescia - Bim Valle Camonica, e la realizzazione delle attività per la promozione e lo sviluppo delle politiche a favore dei territori montani della Valle Camonica.

12. Nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2019, la somma di euro 186.000,00 è finalizzata in spesa a contributo della Protezione civile della Regione in ragione di euro 15.500,00 per ciascuno dei dodici comitati provinciali. A tal fine la somma è allocata in spesa alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.

13. È confermata per l'annualità 2021 l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019) relativa al rilascio di garanzie nella misura massima di euro 10.000.000,00 per l'emissione di una Collateralized debt obligation (CDO) nell'ambito dell'iniziativa 'Hydrobond', finalizzata a supportare investimenti nel servizio idrico integrato e gestita da Finlombarda s.p.a.. Detta garanzia non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria con risorse proprie a valere sugli accantonamenti relativi agli stanziamenti per prestazioni fidejussorie concesse dalla Regione di cui alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.

14. Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009 e n. 24/2014, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare apposita garanzia per assicurare il regolare servizio del debito del soggetto concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. per la realizzazione delle tratte autostradali B2, C e D. A tal fine accantona sul bilancio regionale alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' per il periodo 2031-2060 e in ogni caso a partire dall'inizio del piano di rimborso, la quota annua pari a euro 10.000.000,00 fino a un importo complessivo massimo di euro 300.000.000,00 necessario per la copertura finanziaria della garanzia rilasciata. La disponibilità delle risorse per l'accantonamento in spesa è assicurata dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori modalità e condizioni per la concessione della suddetta garanzia.

15. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023».

16. Alle spese oltre il triennio autorizzate ai commi 1, 5, 7, 9 e 14 del presente articolo, riportate nell'allegato 12 «Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023», la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)

1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) le parole «anno del triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «*degli anni dal 2020 al 2024*».

2. Alla spesa per l'anno 2024, derivante dalla modifica di cui al comma 1, riportata nell'allegato 12 «Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023», la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) negli anni dal 2021 al 2023 sono rispettivamente rimodulate in euro 1.002.839.785,12 nel 2021, euro 797.045.627,88 nel 2022, euro 585.132.967,00 nel 2023, euro 492.061.620,00 nel 2024, euro 427.070.000,00 nel 2025, euro 110.400.000,00 nel 2026 ed euro 46.450.000,00 nel 2027. La copertura finanziaria della spesa così rimodulata è assicurata con il ricorso all'indebitamento autorizzato al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023».

4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Istituzione del Premio 'Lombardia è musica') le parole «previste rispettivamente in euro 30.000,00 nel 2020 e in euro 25.000,00 nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «*previste in euro 55.000,00 nel 2021*».

5. Al fine di un riallineamento della normativa regionale sulla determinazione del canone dovuto alla Regione, dall'annualità 2021, per le utenze d'acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW), a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è inserito il seguente:

«3 ter 01. A decorrere dall'annualità 2021, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW) è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La previsione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di stabilità 2021-2023»».

Art. 4

(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 9 novembre 2020 al 23 novembre 2020)

1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni di bilancio di seguito elencate, adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, opportunamente motivata, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

missione/programma	capitolo	descrizione capitolo	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022	dgr	data dgr	motivazione
12.03	12034	AZIONI E INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	-1.500.000,00					INTEGRAZIONE RISORSE PER LA MISURA RELATIVA AL SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI
12.05	10182	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, AI SUOI COMPONENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO	1.500.000,00			3816	09/11/20	
missione/programma	capitolo	descrizione capitolo	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022	dgr	data dgr	motivazione
1.11	340	SPESE POSTALI PER ATTI TRIBUTARI	-8.000.000,00					MISURA "SI LOMBARDIA"
14.01	8347	CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE	8.000.000,00			3867	17/11/20	
missione/programma	capitolo	descrizione capitolo	variazione 2020	variazione 2021	variazione 2022	dgr	data dgr	motivazione
6.02	10152	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	-14.055,00					
6.01	7853	TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AD ALTRI ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE ALLO SVILUPPO DELLA PRATICA E DELLA CULTURA SPORTIVA	14.055,00			3904	23/11/20	MISURA "E" DI NUOVO SPORT"

**Art. 5
(Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 6/2015 e disposizione finanziaria)**

1. All'articolo 20 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.»;

c) al primo periodo del comma 4 dopo le parole «nello svolgimento del servizio» sono inserite le seguenti: «e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa.»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2020.».

2. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 previsti per l'anno 2021 in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse appostate con legge di approvazione del bilancio regionale 2021-2023 alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.

**Art. 6
(Partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea)**

1. Al fine di assicurare la tempestiva e adeguata partecipazione della Regione all'attuazione, in materie riservate alla propria competenza, degli interventi previsti dai regolamenti o dalle direttive dell'Unione europea sono allocate alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, specifiche risorse il cui ammontare è determinabile annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Regione, attraverso la dotazione finanziaria di cui al comma 1, promuove la propria partecipazione ai programmi e progetti europei a valere sui fondi a gestione diretta della Commis-

sione europea, contribuendo all'attuazione dei risultati attesi di legislatura e valorizzando le opportunità della cooperazione in sussidiarietà anche internazionale. A fronte di progetti di durata pluriennale approvati dalla Commissione europea, le somme stanziare intervengono a copertura delle spese correnti e delle spese in conto capitale, relativamente alla quota di costi ammissibili non coperta dalla Commissione europea, secondo le regole e le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. Per consentire la partecipazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può procedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di bilancio per iscrivere le somme di cui al comma 1 in appositi nuovi capitoli con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1 o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti, con missioni e programmi diversi da quello di cui al comma 1.

4. Per gli anni 2021-2023 è autorizzato lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio alla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.

5. È altresì autorizzato per gli anni 2024, 2025 e 2026 rispettivamente lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio sulla missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la cui copertura finanziaria è assicurata con le entrate correnti dei Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale nell'ambito delle operazioni di equilibrio dei singoli esercizi finanziari. È aggiornato conseguentemente per le annualità 2024-2026 l'allegato 12 «Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023».

**Art. 7
(Modifica all'articolo 44 della l.r. 10/2003 in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)**

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 19 ter dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

«19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di

noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.

19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del «Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1 ter d.l. 18/2020, convertito in legge con l. 27/2020», istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01» «Fondi di riserva» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.».

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 77 quinquies nella l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n.10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 77 quater è inserito il seguente:

«Art. 77 quinquies

(Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, l'aliquota IRAP è azzerata:

a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;

b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 77 sexies.

3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti «de minimis». In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.

5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.».

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 77 sexies nella l.r. 10/2003 e modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/2004)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 77 quinquies, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 77 sexies

(Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno

a favore dei piccoli comuni della Lombardia), per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di stabilità 2021-2023» aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti «de minimis». In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.».

2. All'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere stabilite agevolazioni rispetto alle vigenti aliquote e tariffe. Le misure sono introdotte nella citata l.r. 10/2003 nei limiti fissati dall'Unione europea.»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 10

(Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio)

1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgente del territorio, agli enti locali o a loro forme aggregative stabili, la Giunta regionale può adottare, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), uno o più provvedimenti di rimessione in termini a favore degli enti decaduti dal beneficio nell'anno 2020, previa motivata richiesta, inviata alla Regione non oltre il 31 gennaio 2021, da parte degli enti interessati che, entro la data del 28 settembre 2020, abbiano almeno avviato i lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo. Gli interventi per i quali gli enti beneficiari siano stati rimessi in termini ai sensi

Supplemento n. 53 - Mercoledì 30 dicembre 2020

del precedente periodo devono in ogni caso concludersi entro il 30 aprile 2021 ed essere rendicontati entro il 31 maggio 2021.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 10/2003 in tema di tassa automobilistica regionale e compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina per autotrazione e norme finanziarie)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38, la parola «finanziaria» è soppressa e dopo le parole «persone fisiche o giuridiche» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 39»;
- b) al comma 7 bis dell'articolo 38, le parole «o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)» e le parole «o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura» sono soppresse;
- c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole «e nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e negli anni 2020 e 2021», le parole «nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei medesimi anni 2018, 2019, 2020 e 2021» e dopo le parole «EURO 0, 1, 2, 3» è aggiunto il numero: «, 4»;
- d) all'ultimo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di noleggio a lungo termine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)»;
- e) al primo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, dopo le parole «EURO 0, 1, 2, 3» è aggiunto il numero: «, 4»;
- f) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole «negli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021»;
- g) al comma 5 ter dell'articolo 48, le parole «In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis» sono soppresse e le parole «o adibiti ad uso noleggio senza conducente» sono sostituite dalle seguenti: «o di noleggio a lungo termine senza conducente»;
- h) l'articolo 83 è abrogato ed è conseguentemente soppressa la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1.

2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 19 bis dell'articolo 44, come modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2021 in euro 2.550.000,00 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023». Per i successivi esercizi 2022 e 2023 la minore entrata, stimata pari a euro 2.550.000,00 è compensata dalla maggiore entrata, stimata in ugual misura, derivante dall'allargamento della base imponibile generato dall'applicazione della misura nelle annualità precedenti.

3. Per l'estensione del contributo di rottamazione nell'anno 2021 ai veicoli alimentati a gasolio EURO 4 prevista al comma 19 bis 1 dell'articolo 44, come modificato dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 675.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2021-2023 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» alla legge regionale recante «Bilancio di previsione 2021-2023».

Art. 12
(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 10/2003 in tema di addizionale regionale IRPEF)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 72, le parole «, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014,» sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 72 le aliquote, con i relativi scaglioni di reddito, sono sostituite dalle seguenti:

	Scaglioni di reddito	Aliquota
a)	fino a 15.000,00 euro	1,23%
b)	oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	1,58%
c)	oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro	1,72%
d)	oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro	1,73%
e)	oltre 75.000,00 euro	1,74%

- c) i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 72 sono abrogati.

Art. 13
(Modifica all'articolo 81 bis della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 81 bis è aggiunto il seguente:

«2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 o le altre modalità previste dallo stesso Codice dell'amministrazione digitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.».

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1783 del 17 dicembre 2020)



Tabella A
Rifinanziamento di leggi regionali
L.R. 34/78, art.9-ter, III comma, lettera b




Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI			50.000,00	-	-
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			350.700.000,00	410.000,00	350.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 5	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			4.631.173,00	5.306.173,00	5.306.173,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Nuova Autorizzazione	Art. 11 comma 3	675.000,00		
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			2.342.250,00	6.389.250,00	9.959.250,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			410.000,20	310.000,20	2.169.668,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE			62.500,00	62.500,00	62.500,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			44.781.610,00	39.363.389,00	38.195.635,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			382.977,00	480.488,00	340.665,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			1.939.000,00	109.000,00	339.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			8.474.500,00	2.470.000,00	3.860.000,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Nuova Autorizzazione	Art. 5	100.000,00		
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			500.001,00	500.001,00	496.001,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			15.050.000,00	15.050.000,00	15.000.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA			3.335.054,00	12.275.968,00	11.900.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			23.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO			400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			20.395.182,89	10.118.602,00	300.000,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			14.693.689,00	14.556.285,00	14.556.285,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO			31.971.159,00	27.695.399,00	23.020.000,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	02	GIOVANI			747.840,00	750.000,00	550.000,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			11.065.905,00	6.206.540,00	7.230.890,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			69.853.970,00	85.640.000,00	19.253.611,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			39.714.471,54	46.233.365,64	17.106.976,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO			104.536.685,00	56.178.463,48	16.740.536,52
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			2.993.000,00	3.018.000,00	1.618.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 10			400.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03	RIFIUTI			7.200.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			24.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			2.152.500,00	4.252.500,00	1.112.500,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			24.208.107,00	28.931.001,00	20.445.001,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			67.075.000,00	24.025.000,00	12.060.000,00



Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			8.127.300,00	11.410.000,00	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO			161.550.727,00	215.907.627,00	268.445.196,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			28.633.004,00	29.274.996,00	25.397.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 7			40.000.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			9.380.762,09	9.837.982,09	2.741.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			87.943.469,00	154.947.098,53	277.457.132,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 9		16.700.000,00	16.700.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			7.780.286,00	2.185.100,00	3.612.700,00
11	SOCCORSO CIVILE	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			6.419.118,82	603.301,00	603.301,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			6.608.544,00	6.608.544,00	6.608.544,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			26.305.000,00	19.105.000,00	19.140.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			400.000,00	200.000,00	2.400.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			4.524.144,00	7.064.601,00	19.906.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			34.100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			760.000,00	800.000,00	650.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			810.000,00	800.000,00	800.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			24.158.215,00	658.215,00	658.215,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			520.000,00	100.000,00	-



Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 1	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		Art. 2 comma 2	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		Art. 2 comma 3	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		Art. 2 comma 4	4.400.000,00	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			24.740.439,06	9.018.000,00	5.153.300,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			18.315.000,00	315.000,00	548.800,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE			55.726.000,00	43.090.128,00	9.181.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			1.676.000,00	136.000,00	136.000,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			35.627.280,34	28.424.833,34	26.441.180,07
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA			785.000,00	785.000,00	785.000,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE			64.020.201,61	47.476.513,88	33.342.724,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			425.127.127,20	70.862.897,20	59.600.500,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			990.000,00	990.000,00	1.365.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Nuova Autorizzazione	Art. 2 comma 11	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Nuova Autorizzazione	Art. 6 comma 4	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE			173.000,00	177.000,00	300.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA			103.087.437,35	3.535.311,97	3.413.179,58
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			41.775.400,00	71.522.600,00	40.559.800,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI			305.031.648,43	255.301.804,61	246.889.725,56
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	Nuova Autorizzazione	Art. 7 comma 1	3.500.000,00		

Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Rifinanziamento legge/nuova autorizzazione	Riferimento Legge di Stabilità	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
50	DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			5.146.872,00	10.841.759,58	16.660.931,38
50	DEBITO PUBBLICO	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			4.738.531,00	12.211.018,30	17.602.070,88
				Totali:		2.434.322.081,53	1.560.622.256,82	1.466.870.990,99





Tabella B
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spese pluriennali
L.R. 34/78, art. 9-ter, III comma, lettera c

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800.000,00	2.730.000,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.000.000,00	0,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	9.602.811,00	9.606.029,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	556.104,00	610.000,00	610.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.610.000,00	1.180.000,00	1.191.000,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.240.000,00	2.515.024,00	0,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	241.350,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	70.000,00	150.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	14.000,00	2.000.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	445.814,95	500.000,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E	07	SVILUPPO SOSTENIBILE	500.000,00	500.000,00	0,00



Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	90.000,00	0,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	81.397.627,00	112.710.627,00	112.380.627,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	660.122,00	400.000,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	3.200.000,00	1.400.000,00	600.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	8.000.000,00	770.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.995,00	1.573.000,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	15.000,00	15.000,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	26.497.080,00	15.750,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	195.614,10	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	623.000,00	1.112.000,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	50.000,00	200.000,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	363.000,00	300.000,00	0,00
			Totali:	130.235.518,05	146.577.430,00	115.551.627,00





Tabella C
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
L.R. 34/78, art 9-ter, III comma, lettera d

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.594.592,52	15.920.000,00	13.920.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.659.668,00	2.659.668,00	2.659.668,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	9.470.281,00	9.470.281,00	9.470.281,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	356.000,00	275.488,00	151.665,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	683.857,00	424.961,00	354.961,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.580.000,00	5.020.000,00	2.620.000,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03	EDILIZIA SCOLASTICA	2.500.000,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07	DIRITTO ALLO STUDIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	14.180.000,00	11.078.868,00	8.350.000,00
07	TURISMO	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	902.900,00	1.626.000,00	1.626.000,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	280.000,00	150.000,00	100.000,00





Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	152.000,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	3.926.402,70	117.000,00	117.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	190.000,00	100.000,00	100.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.024.497,00	1.316.745,00	1.080.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2.990.185,05	2.916.000,00	2.930.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	20.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	264.000,00	200.000,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01	TRASPORTO FERROVIARIO	62.517.899,55	14.449.569,00	21.464.569,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20.913.600,09	2.132.000,00	41.782.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	75.046.402,89	33.403.610,21	9.530.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.882.170,00	2.290.300,00	2.278.500,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	40.000,00	40.000,00	40.000,00





Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	Spese 2021	Spese 2022	Spese 2023
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	15.666.000,00	16.036.000,00	15.986.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	206.600,00	188.300,00	188.300,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.053.185,90	233.800,00	233.800,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	8.048.809,73	7.035.282,73	4.629.809,73
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	FONTI ENERGETICHE	19.500.000,00	27.690.000,00	27.690.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.105.000,00	950.000,00	950.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	312.000,00	375.000,00	375.000,00
			Totali:	298.606.051,43	180.458.872,94	192.987.553,73